

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 72

43° anno

21 marzo 2000

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 600/2000 della Commissione del 20 marzo 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 601/2000 della Commissione, del 20 marzo 2000, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare	3
Regolamento (CE) n. 602/2000 della Commissione, del 20 marzo 2000, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto	6
Regolamento (CE) n. 603/2000 della Commissione, del 20 marzo 2000, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	8
Regolamento (CE) n. 604/2000 della Commissione, del 20 marzo 2000, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	11
Regolamento (CE) n. 605/2000 della Commissione, del 20 marzo 2000, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari di Israele	13

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2000/228/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativa agli orientamenti per la politica degli Stati membri in materia di occupazione per il 2000** 15

Commissione

2000/229/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 7 marzo 2000, che fissa la ripartizione indicativa dell'assistenza comunitaria globale fornita dallo strumento per le politiche strutturali di preadesione tra i paesi beneficiari** [notificata con il numero C(2000) 552] 21

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 572/2000 della Commissione, del 16 marzo 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 69 del 17.3.2000)	23
Rettifica del regolamento (CE) n. 598/2000 della Commissione, del 17 marzo 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 71 del 18.3.2000)	23

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 600/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 marzo 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	154,0
	204	107,0
	624	165,4
	999	142,1
0707 00 05	052	114,9
	068	128,9
	628	146,6
	999	130,1
0709 10 00	220	309,8
	999	309,8
0709 90 70	052	96,9
	204	41,3
	999	69,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	75,4
	204	35,2
	212	43,2
	220	31,0
	600	41,1
	624	53,7
	999	46,6
0805 30 10	052	33,7
	220	71,3
	600	74,1
	999	59,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	90,1
	388	98,4
	400	89,0
	404	85,5
	508	84,5
	512	87,2
	528	93,6
	720	99,0
	728	97,0
	999	91,6
0808 20 50	052	77,4
	388	70,4
	400	106,6
	512	68,6
	528	72,5
	999	79,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 601/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2000
relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1 lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato latte in polvere ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾. È necessario precisare

in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTE A, B, C, D ed E

1. **Azioni n.:** 78/99 (A); 79/99 (B); 80/99 (C); 81/98 (D); 82/99 (E)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman, Jordan; telex: 21170 UNRWA JO; tel.: (962-6) 586 41 26; telefax: 586 41 27
3. **Rappresentante del beneficiario:** UNRWA Field Supply and Transport Officer
A + E: PO Box 19149, Jerusalem, Israele [tel.: (972-2) 589 05 55; telex: 26194 UNRWA IL; telefax: 581 65 64]
B: PO Box 947, Beirut, Libano [tel.: (961-1) 840 461-7; telefax: 603 683]
C: PO Box 4313, Damascus, Siria [tel.: (963-11) 613 30 35; telex: 412006 UNRWA SY; telefax: 613 30 47]
D: PO Box 484, Amman, Giordania [tel.: (962-6) 474 14 14/477 22 26; telex: 23402 UNRWA]FO JO; telefax: 474 63 61]
4. **Paese di destinazione:** A, E: Israele (A: Gaza; E: West Bank); B: Libano; C: Siria; D: Giordania
5. **Prodotto da mobilitare:** latte intero in polvere
6. **Quantitativo totale (t nette):** 625
7. **Numero di lotti:** 5 (A: 204 tonnellate; B: 120 tonnellate; C: 84 tonnellate; D: 121 tonnellate; E: 96 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [I.C.1]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [6.1 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [I.C.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
— Diciture complementari: «NOT FOR SALE»
lotto D: «Expiry date ...» (data di fabbricazione + 12 mesi)
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
La fabbricazione del latte intero in polvere deve avere luogo dopo l'attribuzione della fornitura
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁹⁾: A, C ed E: reso porto di sbarco — terminale per contenitori
B e D: reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** A ed E: Ashdod; C: Lattakia
16. **Luogo di destinazione:** UNRWA warehouse in Beirut (B); Amman (D)
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
— 1° termine: A, B, C ed E: 4.6.2000; D: 11.6.2000
— 2° termine: A, B, C ed E: 18.6.2000; D: 25.6.2000
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
— 1° termine: 8-21.5.2000
— 2° termine: 22.5-4.6.2000
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
— 1° termine: 4.4.2000
— 2° termine: 18.4.2000
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 20 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 17.3.2000, fissata dal regolamento (CE) n. 413/2000 della Commissione (GU L 52 del 25.2.2000, pag. 4)

Note:

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [tel.: (32-2) 295 14 65] Torben Vestergaard [tel.: (32-2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato sanitario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti, controllate da personale tecnico specializzato. Il certificato deve indicare la temperatura e la durata della pastorizzazione, la temperatura e la durata nella torre di essiccamento per asperione, nonché la data di scadenza per il consumo;
 - certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente, che le norme in vigore per quanto concerne i tassi dei PCB non sono superate e che il prodotto non contiene mydiacene.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto I.A.3.c è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Da spedire in container di 20 piedi. Lotti A, C, D: le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea franco porto di sbarco, terminale per container e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei container nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali e religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei containers al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico né le devono venire imputate le spese di deposito cauzionale per i containers.
- Dopo la presa in consegna delle merci allo stadio di fornitura, il beneficiario è responsabile di tutti i costi inerenti allo spostamento dei containers verso l'area di deposito all'esterno della zona portuale ed al rinvio degli stessi al terminale per containers.
- Ashdod: la fornitura deve essere stivata in containers di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 metriche nette.
- (⁸) Lotto C: il certificato sanitario e il certificato di origine devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate.
- (⁹) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, punto 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggiare non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)].

REGOLAMENTO (CE) N. 602/2000 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 2000****che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 ⁽³⁾, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/1999 ⁽⁵⁾. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato

mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89.

(3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento.

(4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della nuova stima della produzione di cotone non sgranato aumentata almeno del 7,5 %. Il regolamento (CE) n. 2606/1999 della Commissione ⁽⁶⁾ ha fissato il livello della nuova stima della produzione per la campagna 1999/2000, nonché la relativa percentuale di maggiorazione. L'applicazione di questo metodo induce a stabilire ai livelli sotto indicati l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 32,369 EUR/100 kg.

2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:

- 37,470 EUR/100 kg per la Spagna,
- 33,537 EUR/100 kg per la Grecia,
- 73,931 EUR/100 kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2000.

⁽¹⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 4.5.1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 39.

⁽⁶⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 36.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 603/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2000
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 566/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 578/2000 ⁽⁶⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 566/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 566/2000 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 59.

⁽⁶⁾ GU L 69 del 17.3.2000, pag. 40.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	17,09	7,09
	di qualità media ⁽¹⁾	27,09	17,09
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	28,23	18,23
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	28,23	18,23
	di qualità media	65,27	55,27
	di bassa qualità	79,45	69,45
1002 00 00	Segala	70,07	60,07
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	70,07	60,07
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	70,07	60,07
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	83,42	73,42
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	83,42	73,42
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	70,07	60,07

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 15.3.2000 al 17.3.2000)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	124,26	113,22	102,34	90,86	168,72 (**)	158,72 (**)	114,80 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	32,37	6,38	3,11	11,53	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Golfo.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 17,60 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 29,31 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 604/2000 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 2000**

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2000.

Esso si applica dal 22 marzo al 4 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 22 marzo al 4 aprile 2000				
Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	11,35	11,07	40,16	15,84
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	9,24	7,29	15,31	15,93
Marocco	14,93	15,36	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 605/2000 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 2000****che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari di Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

(2) Il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

(3) Il regolamento (CE) n. 604/2000 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

(4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

(5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari di Israele. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune.

(6) Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codice NC ex 0603 10 20) originari di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2000.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 46.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2000

relativa agli orientamenti per la politica degli Stati membri in materia di occupazione per il 2000

(2000/228/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

visto il parere del comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro,

considerando quanto segue:

(1) L'occupazione costituisce la priorità assoluta dell'Unione europea. Occorre svolgere un'azione concertata in modo continuo per combattere la disoccupazione e incrementare gli attuali livelli di occupazione in modo duraturo.

(2) Il processo di Lussemburgo, basato sull'attuazione di una strategia coordinata europea per l'occupazione, è stato avviato dal Consiglio europeo straordinario sull'occupazione del 20 e 21 novembre 1997. La risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1997 sugli orientamenti in materia di occupazione per il 1998 ⁽⁴⁾, confermata dal Consiglio europeo, ha avviato un processo caratterizzato da elevata visibilità, forte impegno politico e ampia accettazione da parte di tutte le parti interessate.

(3) La risoluzione del Consiglio del 22 febbraio 1999 sugli orientamenti in materia di occupazione per il 1999 ⁽⁵⁾ ha consentito di consolidare il processo di Lussemburgo grazie all'applicazione di detti orientamenti.

(4) Si dovrebbe tener conto del contributo fornito dalle parti sociali, nell'ambito del comitato permanente dell'occupazione, del dialogo sociale e dei contatti avviati con i capi di Stato o di governo e la Commissione.

(5) Il parere del comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro è stato elaborato di concerto con il comitato di politica economica.

(6) La relazione sull'occupazione del 1999, elaborata congiuntamente dal Consiglio e dalla Commissione, descrive la situazione del lavoro nella Comunità ed esamina i provvedimenti adottati dagli Stati membri per adeguare le loro politiche occupazionali agli orientamenti in materia di occupazione per il 1999.

(7) Il 14 febbraio 2000 il Consiglio ha adottato raccomandazioni riguardanti l'attuazione delle politiche in materia di occupazione degli Stati membri.

(8) Il Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999 ha preso l'iniziativa di istituire un patto europeo per l'occupazione che getta le basi di una strategia sostenibile e completa per una maggiore crescita ed occupazione e che, contemplando il dialogo macroeconomico (processo di Colonia), aggiunge un terzo pilastro alla strategia coordinata a favore dell'occupazione (processo di Lussemburgo) e alle riforme economiche (processo di Cardiff).

(9) Debbono essere garantite la coerenza reciproca e la sinergia degli orientamenti per l'occupazione e gli indirizzi di massima per le politiche economiche.

(10) Il Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 ha adottato conclusioni sugli orientamenti in materia di occupazione per il 2000, che introducono un limitato numero di modifiche per precisare ulteriormente la sfera d'azione e le finalità degli orientamenti.

⁽¹⁾ Parere espresso il 4 novembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 368 del 20.12.1999, pag. 31.

⁽³⁾ GU C 57 del 29.2.2000, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU C 30 del 28.1.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 69 del 12.3.1999, pag. 2.

- (11) L'esigenza di interventi preventivi ed attivi dovrebbe favorire un efficace inserimento nel mondo del lavoro.
- (12) Sussiste la necessità di sviluppare le competenze nel campo delle tecnologie dell'informazione e di dotare gli istituti scolastici di attrezzature informatiche con accesso ad Internet.
- (13) È necessario coinvolgere le parti sociali ad ogni livello, nonché gli enti regionali e locali, nell'attuazione degli orientamenti, di modo che essi possano contribuire, nelle rispettive sfere di competenza, alla promozione di un elevato livello di occupazione.
- (14) I servizi pubblici dell'occupazione dovrebbero svolgere un importante ruolo nell'emanazione di misure di prevenzione e promozione e nell'individuazione di possibilità di occupazione a livello locale per favorire un migliore funzionamento del mercato del lavoro.
- (15) L'attuazione degli orientamenti può variare in funzione della loro natura, dei destinatari e della differenza di situazione in ciascuno Stato membro. Essi dovrebbero rispettare il principio di sussidiarietà e le competenze degli Stati membri in materia di occupazione.
- (16) Nell'attuare gli orientamenti per l'occupazione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di tener conto delle situazioni regionali, secondo il principio di sussidiarietà, pur rispettando pienamente il conseguimento degli obiettivi nazionali, e della parità di trattamento di tutti i cittadini.
- (17) Si dovrebbe dar seguito alla direttiva 1999/85/CE ⁽¹⁾, che prevede la possibilità di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro, al fine di esaminare, in particolare, l'impatto delle iniziative nazionali sulla creazione di posti di lavoro.
- (18) L'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione potrebbe contribuire positivamente alla soluzione del problema del lavoro sommerso.
- (19) La Commissione e gli Stati membri hanno convenuto di proseguire e accelerare il lavoro svolto sugli indicatori e i sistemi per la raccolta di dati raffrontabili, il che consentirà di valutare l'attuazione e l'impatto degli orientamenti qui allegati e di ampliare gli obiettivi comunitari e nazionali in essi figuranti. Si dovrebbe inoltre tener conto delle esperienze positive condotte negli Stati membri.
- (20) Nel corso dell'anno 2000 sarebbe opportuno prevedere una revisione intermedia degli orientamenti in materia di occupazione, nella prospettiva di precisarli e consolidarli ulteriormente nell'ambito dei quattro pilastri esistenti.
- (21) Relazioni nazionali mirate, corredate di indicatori, consentiranno agli altri Stati membri e alla Commissione di svolgere una revisione efficace per valutare i progressi compiuti da ciascuno Stato membro nell'attuazione degli orientamenti.
- (22) Nel nuovo periodo di programmazione occorrerebbe evidenziare il contributo fornito dal Fondo sociale europeo alla strategia europea per l'occupazione.
- (23) Lo sviluppo sostenibile e l'inserimento delle tematiche ambientali in altre politiche comunitarie sono state approvate dal Consiglio europeo di Amsterdam. Gli Stati membri sono invitati a provvedere a tale inserimento nelle rispettive strategie nazionali per l'occupazione, promuovendo la creazione di posti di lavoro in campo ambientale,
- DECIDE:
- Articolo unico*
- Sono adottati gli orientamenti per gli Stati membri in materia di occupazione per il 2000, di cui all'allegato. Gli Stati membri devono tener conto di tali orientamenti nelle rispettive politiche in materia di occupazione.
- Fatto a Bruxelles, addì 13 marzo 2000.
- Per il Consiglio*
Il Presidente
E. FERRO RODRIGUES

⁽¹⁾ GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34.

ALLEGATO

ORIENTAMENTI PER L'OCCUPAZIONE 2000

I. MIGLIORARE LA CAPACITÀ D'INSERIMENTO PROFESSIONALE

Lottare contro la disoccupazione giovanile e prevenire la disoccupazione di lunga durata

Per modificare l'evoluzione della disoccupazione giovanile e di quella di lunga durata, gli Stati membri dovranno intensificare i loro sforzi per sviluppare strategie preventive e orientate allo sviluppo della capacità d'inserimento professionale, basandosi sull'identificazione precoce delle esigenze individuali; entro un termine che sarà fissato da ciascuno Stato membro, ma che non potrà superare i tre anni (tale termine potrà tuttavia essere superiore negli Stati membri con una disoccupazione particolarmente elevata), gli Stati membri faranno in modo:

- 1) di offrire un nuovo punto di partenza a tutti i giovani disoccupati prima dei sei mesi di disoccupazione, sotto forma di formazione, di riconversione, di esperienza professionale, di impiego o di qualunque altra misura atta a favorire l'inserimento professionale, al fine di garantirne l'effettiva integrazione nel mercato del lavoro;
- 2) di offrire un nuovo punto di partenza anche ai disoccupati adulti prima che compiano i dodici mesi di disoccupazione, attraverso una delle misure sopra indicate o, più in generale, attraverso un accompagnamento individuale di orientamento professionale, al fine di garantire la loro effettiva integrazione nel mercato del lavoro.

Queste misure preventive e di inserimento dovrebbero essere combinate con misure di reinserimento dei disoccupati di lunga durata. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero perseguire la modernizzazione dei servizi pubblici di collocamento, in modo da attuare la strategia di prevenzione e di attivazione nella maniera più efficace.

Passare da misure passive a misure attive

I sistemi di indennizzazione, di imposizione e di formazione devono, ove necessario, essere rivisti e adeguati al fine di promuovere attivamente la capacità d'inserimento professionale. Tali sistemi devono inoltre interagire al fine di accrescere gli incentivi a rientrare nel mercato del lavoro. A tal fine ciascuno Stato membro:

- 3) si sforzerà di aumentare sensibilmente il numero di persone che beneficino di misure attive in grado di facilitare il loro inserimento professionale, nella prospettiva di un'effettiva integrazione nel mercato del lavoro. Per aumentare la percentuale di disoccupati cui sarà proposta una formazione o qualsiasi altra misura analoga, lo Stato membro fisserà in particolare un obiettivo, in funzione della sua situazione di partenza, per il progressivo ravvicinamento alla media dei tre Stati membri più efficaci in questo ambito, e di almeno il 20 %;
- 4) esaminerà ed eventualmente riorienterà i suoi sistemi di indennizzazione e di imposizione;
 - in modo tale da incitare i disoccupati o gli inattivi a cercare e cogliere le possibilità di lavoro o a rafforzare la loro capacità d'inserimento professionale, e i datori di lavoro a creare nuovi posti di lavoro;
 - è inoltre importante sviluppare una politica volta a prolungare la vita attiva, comprendente misure adeguate che consentano, ad esempio, di mantenere la capacità di lavoro, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e altre formule flessibili di lavoro, affinché i lavoratori più anziani possano continuare a partecipare attivamente alla vita professionale.

Incoraggiare una strategia di partnership

Le azioni dei soli Stati membri non saranno sufficienti per raggiungere i risultati sperati in materia di inserimento professionale. Di conseguenza:

- 5) le parti sociali sono urgentemente invitate, ai loro diversi livelli di responsabilità e di azione, a concludere al più presto accordi allo scopo di aumentare le opportunità in materia di formazione, di esperienza professionale, di tirocinio o di altre misure atte a promuovere l'occupabilità dei disoccupati, giovani e adulti, e l'entrata nel mercato del lavoro;
- 6) per contribuire allo sviluppo di una manodopera qualificata e adattabile, gli Stati membri, unitamente alle parti sociali, cercheranno di sviluppare le opportunità di formazione continua, in particolare nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e ogni Stato membro fisserà un obiettivo, tenuto conto della propria situazione interna, per quanto concerne le persone che beneficino di tali misure. L'accento sarà posto in particolare sulla facilità di accesso dei lavoratori più anziani.

Facilitare il passaggio dalla scuola al lavoro

Le prospettive di occupazione sono mediocri per i giovani che lasciano il sistema scolastico senza avere acquisito le attitudini necessarie per accedere al mercato del lavoro. Di conseguenza, gli Stati membri:

- 7) miglioreranno la qualità del loro sistema scolastico, in modo tale da ridurre sostanzialmente il numero di giovani che lo abbandonano prematuramente. I giovani con difficoltà di apprendimento dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione;

- 8) vigileranno affinché i giovani siano in possesso di una maggiore capacità di adattamento ai cambiamenti tecnologici ed economici e di qualifiche corrispondenti alle esigenze del mercato del lavoro. Gli Stati membri si concentreranno in particolare sullo sviluppo e la modernizzazione dei loro sistemi di formazione integrata del lavoro e di formazione professionale, ove opportuno in cooperazione con le parti sociali, elaborando schemi di formazione adeguati che consentano agli allievi e agli insegnanti di acquisire conoscenze e competenze informatiche, attrezzando inoltre le scuole con materiale informatico e agevolando l'accesso degli allievi a Internet entro la fine del 2002.

Promuovere un mercato del lavoro aperto a tutti

Numerosi gruppi e individui hanno particolari difficoltà ad acquisire le competenze necessarie per accedere e rimanere nel mercato del lavoro. È quindi necessario mettere a punto un insieme coerente di politiche che favoriscano l'integrazione di questi gruppi e di questi individui nel mondo del lavoro e consentano di lottare contro la discriminazione. Ciascuno Stato membro:

- 9) dedicherà particolare attenzione alle esigenze dei disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi e individui suscettibili di essere sfavoriti ed elaborerà politiche preventive e attive adeguate al fine di favorire la loro integrazione nel mercato del lavoro.

II. SVILUPPARE LO SPIRITO IMPRENDITORIALE

Facilitare l'avvio e la gestione delle imprese

La creazione di nuove imprese e la crescita delle piccole e medie imprese (PMI) sono indispensabili per la creazione di posti di lavoro e per lo sviluppo delle possibilità di formazione dei giovani. Questo processo deve essere favorito dagli Stati membri procedendo a una sensibilizzazione allo spirito imprenditoriale, nell'ambito della società e nei programmi d'insegnamento, mettendo a punto una regolamentazione chiara, stabile e affidabile e migliorando le condizioni che consentono di sviluppare i mercati del capitale di rischio e l'accesso a tali mercati. Gli Stati membri dovranno inoltre alleggerire e semplificare gli oneri amministrativi e fiscali che pesano sulle PMI. Questo tipo di politica aiuterà anche gli Stati membri ad affrontare il problema del lavoro sommerso. A tal fine gli Stati membri:

- 10) dedicheranno particolare attenzione alla riduzione sensibile delle spese generali e degli oneri amministrativi delle imprese e più in particolare delle PMI, in particolare al momento della creazione di un'impresa e dell'assunzione di personale aggiuntivo;
- 11) incoraggeranno lo sviluppo dell'attività indipendente esaminando — al fine di ridurli — gli ostacoli che possono presentarsi, soprattutto nei regimi fiscali e di sicurezza sociale, al passaggio all'attività indipendente e alla creazione di piccole imprese, favorendo la formazione all'imprenditorialità e i servizi di sostegno che si rivolgono specificamente agli imprenditori e ai futuri imprenditori.

Sfruttare le nuove possibilità di creazione di posti di lavoro

Se l'Unione europea vuole riuscire a raccogliere la sfida dell'occupazione, tutte le potenziali fonti di occupazione e le nuove tecnologie e innovazioni devono essere effettivamente sfruttate. A tal fine gli Stati membri:

- 12) favoriranno le misure che consentono di sfruttare completamente le possibilità offerte dalla creazione di posti di lavoro a livello locale e nell'economia sociale, in particolare nelle nuove attività collegate ai bisogni non ancora soddisfatti dal mercato, esaminando — con l'obiettivo di ridurli — gli ostacoli che potrebbero frenarli. A questo proposito, è necessario riconoscere meglio e sostenere il ruolo e la responsabilità delle autorità locali e regionali, degli altri partner a livello regionale e locale, nonché delle parti sociali. È inoltre opportuno trarre pienamente vantaggio dal ruolo dei servizi pubblici dell'occupazione nell'identificazione delle possibilità di lavoro locali e nel miglioramento del funzionamento dei mercati locali del lavoro;
- 13) creeranno un contesto favorevole al pieno sfruttamento del potenziale d'occupazione del settore dei servizi e dei servizi collegati all'industria, ad esempio sfruttando il potenziale d'occupazione della società dell'informazione e del settore ambientale, al fine di creare posti di lavoro migliorandone la qualità.

Rendere il sistema fiscale più favorevole all'occupazione

e rovesciare la tendenza a lungo termine all'appesantimento della fiscalità e dei prelievi obbligatori sul lavoro (passati dal 35 % nel 1980 a più del 42 % nel 1995). Ciascuno Stato membro:

- 14) fisserà, eventualmente e tenendo conto del suo attuale livello, un obiettivo di riduzione progressiva dell'onere fiscale totale e, ove ciò risulti opportuno, un obiettivo di progressiva riduzione della pressione fiscale sul lavoro e dei costi non salariali del lavoro — in particolare per quanto riguarda il lavoro poco qualificato e scarsamente retribuito — senza mettere in discussione il risanamento delle finanze pubbliche e l'equilibrio finanziario dei sistemi di sicurezza sociale. Esaminerà eventualmente l'opportunità di introdurre un'imposta sull'energia o sulle emissioni inquinanti, o qualunque altra misura fiscale.

III. INCORAGGIARE LA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO DELLE IMPRESE E DEI LORO LAVORATORI

Modernizzare l'organizzazione del lavoro

Al fine di promuovere la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro e delle forme di lavoro, dovrà essere stabilita una solida partnership a tutti i livelli adeguati (europeo, nazionale, settoriale, locale e delle singole imprese):

- 15) le parti sociali sono invitate a negoziare e attuare, a tutti i livelli appropriati, accordi tendenti a modernizzare l'organizzazione del lavoro, comprese formule flessibili di lavoro, al fine di rendere le imprese produttive e competitive e di raggiungere l'equilibrio necessario tra flessibilità e sicurezza. I temi da affrontare possono, ad esempio, comprendere la formazione e la riconversione, l'introduzione delle nuove tecnologie, le nuove forme di lavoro e le questioni collegate all'orario di lavoro, come l'annualizzazione dell'orario di lavoro, la riduzione dell'orario di lavoro, la riduzione delle ore straordinarie e lo sviluppo del lavoro a tempo parziale, nonché l'accesso alla formazione e alle interruzioni di carriera;
- 16) ciascuno Stato membro esaminerà, dal canto suo, l'opportunità di introdurre nella sua legislazione tipi di contratti più flessibili per tener conto del fatto che l'occupazione riveste forme sempre più diversificate. Le persone che lavorano nell'ambito di contratti di questo tipo dovranno, nello stesso tempo, beneficiare di sicurezza sufficiente e di un migliore status professionale, compatibile con le necessità delle imprese.

Sostenere la capacità di adattamento delle imprese

Al fine di sviluppare i livelli di qualifica nell'ambito delle imprese, gli Stati membri:

- 17) riesamineranno e, se necessario, rimuoveranno gli ostacoli, in particolare fiscali, che possono opporsi all'investimento nelle risorse umane ed eventualmente prevederanno incentivi, fiscali o di altro tipo, per sviluppare la formazione nell'ambito dell'impresa; esamineranno inoltre nuove normative e adegueranno il contesto normativo esistente per garantire che essi contribuiscano alla riduzione degli ostacoli all'occupazione e all'aumento della capacità del mercato del lavoro di adattarsi ai mutamenti strutturali dell'economia.

IV. RAFFORZARE LE POLITICHE DI UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ PER LE DONNE E GLI UOMINI

Strategia volta ad integrare nelle varie politiche l'aspetto dell'eguaglianza delle opportunità tra le donne e gli uomini

Le donne continuano a scontrarsi con problemi specifici per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, le loro prospettive di carriera, i loro redditi e la conciliazione della vita familiare con quella professionale. È quindi particolarmente importante:

- garantire alle donne i vantaggi delle politiche attive del mercato del lavoro in modo proporzionale al loro tasso di disoccupazione;
 - ridurre gli effetti dissuasivi dei sistemi di imposizione e di indennizzazione, a qualunque livello, per i loro effetti negativi sull'offerta di manodopera femminile;
 - dedicare particolare attenzione agli ostacoli contro i quali si scontrano le donne che intendono creare nuove imprese o esercitare un'attività indipendente;
 - fare in modo che le donne possano beneficiare, su base volontaria, di formule flessibili di organizzazione del lavoro. In tale ottica, gli Stati membri:
- 18) adotteranno una strategia volta a integrare l'eguaglianza delle opportunità tra gli uomini e le donne nell'attuazione degli orientamenti in tutti i loro quattro pilastri. Al fine di poter utilmente valutare i progressi realizzati a tale riguardo, gli Stati membri dovranno prevedere sistemi e procedure adeguati per la raccolta dei dati.

Lottare contro la discriminazione basata sul sesso

Gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero tradurre la loro volontà di promuovere l'eguaglianza delle opportunità aumentando il tasso d'occupazione femminile. Dovrebbero inoltre considerare con attenzione lo squilibrio nella rappresentanza femminile o maschile in alcuni settori di attività e in alcune professioni, nonché il miglioramento delle prospettive di carriera delle donne. Gli Stati membri:

- 19) si sforzeranno di ridurre lo scarto tra il tasso di disoccupazione femminile e quello maschile, sostenendo attivamente un aumento dell'occupazione femminile; adotteranno inoltre misure per ottenere una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini in tutti i settori di attività e in tutte le professioni. Adotteranno quindi misure positive per promuovere l'eguaglianza di retribuzione per lo stesso lavoro o per mansioni equivalenti, e per ridurre le differenze di reddito tra donne e uomini. Al fine di ridurre le ineguaglianze tra gli uomini e le donne, gli Stati membri faranno inoltre maggiormente ricorso a misure volte a migliorare la condizione femminile.

Conciliare la vita professionale e familiare

Le politiche in materia di interruzione di carriera, di congedo parentale, di lavoro a tempo parziale e di formule flessibili di lavoro che vanno nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori rivestono particolare importanza per le donne e per gli uomini. L'attuazione delle varie direttive e degli accordi delle parti sociali in materia dovrebbe essere accelerata ed essere oggetto di controllo regolare. È importante disporre di sufficienti servizi di qualità in materia di custodia dei figli e delle altre persone a carico, al fine di favorire l'ingresso e la permanenza delle donne e degli uomini sul mercato del lavoro. È essenziale a questo riguardo un'equa ripartizione delle responsabilità familiari. Al fine di rafforzare l'eguaglianza delle opportunità, gli Stati membri e le parti sociali:

- 20) elaboreranno, applicheranno e incoraggeranno politiche favorevoli alla famiglia, compresa la creazione di servizi di accoglienza accessibili e di buona qualità per i figli e per le altre persone a carico, nonché regimi di congedo parentale e di altro tipo.

Facilitare la reintegrazione nella vita attiva

Le persone che ritornano sul mercato del lavoro dopo un'assenza possono trovarsi in una situazione in cui le loro qualifiche sono superate o in cui incontrano difficoltà di accesso alla formazione. Gli Stati membri:

- 21) dedicheranno particolare attenzione ai casi delle donne e degli uomini che intendono reintegrarsi nella vita attiva con un lavoro retribuito dopo un'assenza e, a tal fine, esamineranno i mezzi in grado di eliminare progressivamente gli ostacoli che frenano tale reintegrazione.
-

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2000

che fissa la ripartizione indicativa dell'assistenza comunitaria globale fornita dallo strumento per le politiche strutturali di preadesione tra i paesi beneficiari

[notificata con il numero C(2000) 552]

(2000/229/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione ⁽¹⁾, di seguito denominato ISPA, in particolare l'articolo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1267/1999 stabilisce l'elenco dei paesi beneficiari dell'ISPA.
- (2) L'articolo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1267/1999 dispone che la Commissione effettui la ripartizione indicativa dell'assistenza globale fornita dall'ISPA tra i paesi beneficiari in funzione della popolazione, del prodotto interno lordo (PIL) pro capite a parità di potere d'acquisto e della superficie di ciascun paese. Tale ripartizione può essere modificata in conformità con il secondo comma dello stesso articolo.
- (3) L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1267/1999 stabilisce che al momento dell'adesione all'Unione europea il paese beneficiario perde il diritto di beneficiare dei contributi comunitari nell'ambito dell'ISPA e che le risorse conseguentemente rese disponibili sono ridistribuite tra gli altri paesi beneficiari.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo strumento per le politiche strutturali di preadesione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La ripartizione indicativa dell'assistenza comunitaria globale fornita dall'ISPA tra i paesi beneficiari figura all'allegato.

La ripartizione indicativa sarà adattata qualora un paese beneficiario perda il diritto di beneficiare dei contributi comunitari nell'ambito dell'ISPA a seguito della sua adesione all'Unione europea.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2000.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73.

ALLEGATO

Ripartizione indicativa dell'assistenza comunitaria globale fornita dallo strumento per le politiche strutturali di preadesione tra i paesi beneficiari

— Bulgaria:	tra l'8,0 e il 12,0 % del totale
— Repubblica ceca:	tra il 5,5 e l'8,0 % del totale
— Estonia:	tra il 2,0 e il 3,5 % del totale
— Ungheria:	tra il 7,0 e il 10,0 % del totale
— Lituania:	tra il 4,0 e il 6,0 % del totale
— Lettonia:	tra il 3,5 e il 5,5 % del totale
— Polonia:	tra il 30,0 e il 37,0 % del totale
— Romania:	tra il 20,0 e il 26,0 % del totale
— Slovenia:	tra l'1,0 e il 2,0 % del totale
— Slovacchia:	tra il 3,5 e il 5,5 % del totale

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (CE) n. 572/2000 della Commissione, del 16 marzo 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 69 del 17 marzo 2000)

Pagina 11, allegato, colonna «Ammontare delle restituzioni»:

per il codice prodotto: «0402 10 91 9000»:

anziché: «0,7200»,

leggi: «0,7220»;

per il codice prodotto: «0402 10 99 9000»:

anziché: «0,7200»,

leggi: «0,7220».

Rettifica del regolamento (CE) n. 598/2000 della Commissione, del 17 marzo 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 71 del 18 marzo 2000)

A pagina 18, allegato I, colonna «Ammontare delle restituzioni — Peso netto», in corrispondenza del codice prodotto 1602 50 39 9325:

anziché: «24,50»,

leggi: «84,50».
